

Regione del Veneto
Provincia di Padova
Comune di Brugine



Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico

| | |
|---|--|
| Approvato con delibera di C.C. nr. 44 del 29 novembre 2011 | |
| Pubblicato All'Albo Pretorio dal 13/12/2011 In vigore dal 28/12/2011 | |

TITOLO I - FINALITA' GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Brugine in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché della Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 e s.m.i. "Norme in materia di inquinamento acustico".
2. S'intendono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i comportamenti rumorosi che non attengono alla sfera pubblicistica disciplinata dalla Legge quadro e decreti attuativi (schiamazzi, rumori di vicinato ecc).

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni stabilite dalla Legge 447/95 e dai relativi decreti attuativi. Per facilità di lettura, si esplicitano le seguenti:
 - a) attività rumorosa permanente: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
 - c) valore limite [assoluto] di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola sorgente sonora, determinato all'esterno, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;
 - d) valore limite assoluto di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme di tutte le sorgenti nell'ambiente esterno, determinato in prossimità dei ricettori;
 - e) valore limite differenziale o limite differenziale: il valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente abitativo da una specifica sorgente, determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
 - f) impatto acustico: le ricadute acustiche, in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni. La Documentazione di Impatto Acustico è funzionale alla valutazione della compatibilità acustica di una sorgente sonora (stabilimento industriale, centro commerciale polifunzionale ecc), in progetto o in esercizio, con l'ambiente circostante;
 - g) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche. La Documentazione di Clima Acustico è funzionale alla valutazione della compatibilità acustica dell'ambiente nel quale è o sarà inserito un ricettore (insediamento residenziale, Ospedale, Scuola ecc);
 - h) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997, che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
 - i) tecnico competente in acustica: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

TITOLO II - SORGENTI SONORE PERMANENTI E RICETTORI

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose identificate dalla Legge 447/95 come sorgenti sonore fisse o mobili. A titolo indicativo, non esaustivo, si tratta di:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);

- b) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri e similari);
 - c) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari).
2. E' altresì disciplinata dal presente Titolo la realizzazione di insediamenti potenziali bersaglio di immissioni sonore (ricettori).

Articolo 4 - Impatto acustico (VIA, DPIA)

1. Le imprese e attività insistenti sul territorio comunale che, effettuata la Valutazione di Impatto Acustico (VIA), risultano non rispettare i pertinenti limiti (di emissione) devono presentare il Piano di Risanamento Acustico Aziendale entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, o di revisione dello stesso, se del caso. In alternativa, le imprese che non presentano il Piano di Risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla Classificazione Acustica, o dalla sua revisione, entro sei mesi dall'approvazione della stessa.
2. I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'articolo 8 della Legge 447/95, commi 2 e 4, sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), redatta da Tecnico Competente in Acustica sulla base delle Linee Guida Regionali predisposte da ARPAV (DDG ARPAV n. 3/2008). Sono quindi soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le seguenti tipologie di opere e attività:
- a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;
 - g) centri commerciali polifunzionali.

Nella locuzione "realizzazione, modifica o potenziamento di opere" s'intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

3. Le attività non soggette alla predisposizione di Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 5 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto s'intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo eventualmente un piano di intervento da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte dell'Amministrazione comunale secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 6 - Clima acustico (VPCA)

1. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica sulla base delle Linee Guida Regionali predisposte da ARPAV (DDG ARPAV n. 3/2008) e allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali di cui a PUA che prevedono la realizzazione di edifici plurifamiliari con più di quattro unità abitative;
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

Articolo 7 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione comunale ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 90 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica che s'intendono adottare per il rispetto dei limiti vigenti.

Ad opere ultimate, dovrà essere prodotta una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) che documenti l'avvenuto conseguimento di una situazione di conformità ai pertinenti limiti.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 8 - Campo di applicazione

Il presente Titolo si applica a tutte le attività temporanee che si esauriscono in periodi di tempo limitati e/o sono legate ad ubicazioni variabili.

Articolo 9 - Definizioni

Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le manifestazioni (concerti, spettacoli, feste popolari, festival, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive ecc.) che si svolgono in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore.

Sono assimilate alle suddette manifestazioni le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi del tipo: piano bar, serate musicali, feste, ballo.

Articolo 10 - Limiti ed orari

Le manifestazioni e/o attività di intrattenimento di cui al precedente articolo non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente autocertificate, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., da inviare all'Amministrazione comunale, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività/manifestazione, e da mantenere a disposizione ed esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo:

- i. non devono avere durata superiore a 2 giorni consecutivi o a 3 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di 1 mese;
- ii. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve superare i 200 watt;
- iii. qualsiasi attività musicale deve cessare entro le ore 23.30.

Costituirà titolo autorizzativo l'autocertificazione (Allegato 2B) del responsabile della manifestazione sopra citata, da mantenere a disposizione in copia e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo.

Le manifestazioni diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra descritte sono in ogni caso soggette all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale (Allegato 2A). La relativa richiesta deve essere inoltrata all'Amministrazione almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a condizione che non venga superato, in corrispondenza della facciata delle abitazioni prossime/più esposte, il valore di 65 dB(A) di Livello continuo equivalente mediato su un intervallo (qualsiasi) di 10 minuti e che il termine della manifestazione avvenga entro e non oltre le ore 2.00.

In via eccezionale, potranno essere concesse eventuali ulteriori deroghe all'orario e/o ai livelli sonori stabiliti dal presente regolamento, purché si dimostrino e documentino idonee misure intraprese al fine di minimizzare l'impatto acustico verso le aree circostanti la manifestazione.

Articolo 11 - Localizzazioni e durata

1. Le manifestazioni di cui all'articolo 9 non possono essere effettuate nelle aree ricomprese dalla Zonizzazione Acustica in Classe I, ovvero in prossimità di ricettori sensibili, quali Ospedali, Case di Riposo ecc; se effettuate in siti adiacenti alle suddette aree o ricettori, non devono incrementare i livelli di inquinamento acustico.
2. L'Allegato 1 al presente regolamento individua le aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, in conformità a quanto stabilito dalla Legge 447/95 all'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Le manifestazioni di cui al presente Titolo sono ammesse purché effettuate in numero inferiore a 20 giorni per un medesimo sito, durante l'anno, salvo espressa deroga da richiedere all'Amministrazione, che potrà comunque imporre prescrizioni al fine di limitare i disagi dovuti al traffico indotto oltre che all'incremento della rumorosità ambientale.

Articolo 12 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al presente titolo, per le quali non sia stata redatta ed inoltrata la specifica autocertificazione o richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

3. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 13 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali, industriali ed assimilabili.

Articolo 14 - Limiti acustici ed orari

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

3. I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle attività di cui all'articolo 13, ad esclusione del traffico veicolare, sono:

65 dB(A) per le zone di Classe I;

70 dB(A) per le zone di Classe II, III, IV, V;

75 dB(A) per le zone di Classe VI.

I limiti, in termini di Livello continuo equivalente mediato su un intervallo (qualsiasi) di 10 minuti, s'intendono riferiti alla facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, devono essere evitate lavorazioni rumorose al di fuori degli orari 8.00-12.00 e 14.30-18.00.

La seguente tabella individua i limiti di orario per i quali non necessita specifica autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumore e delle condizioni di cui al presente comma 3:

| <i>Zone esclusivamente industriali</i> | <i>Rimanente territorio comunale</i> |
|--|--|
| <i>orario feriale</i> 8.00 - 20.00 | <i>orario feriale</i> 8.00 - 12.30 14.00 - 19.00 |
| <i>orario prefestivo</i> 8.00 - 20.00 | <i>orario prefestivo</i> 9.00 - 13.00 |
| <i>orario festivo</i> 8.00 - 17.00 | <i>orario festivo</i> attività non consentita |

Al di fuori dei predetti orari dovrà essere presentata apposita domanda secondo il modello riportato in Allegato 3, almeno 30 giorni prima dell'inizio del cantiere. Mediante lo stesso modello potrà essere autorizzato il superamento dei limiti di cui al presente comma 3, purché la ragione del suddetto sfioramento sia adeguatamente circostanziata e motivata.

Relativamente ai cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità è consentita l'attività anche in periodo notturno, previa presentazione di apposita domanda secondo il modello riportato in Allegato 3, nella quale sia adeguatamente motivato il ricorso a lavorazioni in periodo notturno.

Articolo 15 - Emergenze

Ai fini del ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici essenziali (linee telefoniche, condotte fognarie, acquedottistiche, del gas, ecc) o in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, s'intendono tacitamente derogati gli orari e gli adempimenti di cui agli articoli precedenti del presente Titolo.

Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Il titolare dell'attività per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga, ove necessario, e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
2. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui al presente regolamento, l'Amministrazione comunale può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 14 e al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
3. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Articolo 17 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali, cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, di culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
 - a) per il rilascio di Permessi di Costruire o comunque di atti abilitativi relativi a interventi di Nuova Realizzazione;
 - b) per il rilascio di Permessi di Costruire o comunque di atti abilitativi relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria.
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica.
5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera eseguito da Tecnico Competente in Acustica o mediante asseverazione prodotta congiuntamente dal progettista, dal costruttore e dal direttore dei lavori.

Articolo 18 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui all'articolo 17 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o altro atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 17, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del DPR n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso DPR.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Articolo 19 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate violazioni delle prescrizioni di cui al presente Titolo, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 20 - Risanamento e pianificazione

1. Le competenze dell'Amministrazione comunale in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso i Piani di Risanamento di cui al DM 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30 marzo 2004, n. 142.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al DPR 142/04, è a carico del titolare dell'opera stessa.

Articolo 21 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento delle emissioni sonore è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO VII - EMISSIONI SONORE DA ATTIVITA' AGRICOLE

Articolo 22 - Macchine agricole

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Articolo 23 - Cannoncini antivolatili

1. L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini antivolatili" per la dispersione degli stessi nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 300 m dalle abitazioni residenziali prossime ed è comunque vietato nel periodo dalle 21.00 alle 08.00.
2. Le attività rumorose potenzialmente moleste dovranno essere svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere il disagio; ad esempio:
 - i) posizionando il sistema di dissuasione il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca da sparo non orientata verso i ricettori;
 - ii) evitando la possibilità di manomissioni da parte di terzi.

TITOLO VIII - EMISSIONI SONORE DOVUTE ALLE CAMPANE

Articolo 24 - Uso delle campane

1. L'uso delle campane a fini di culto è sempre permesso ai sensi dell'art. 2 dell' "Accordo di revisione del Concordato" del 18 febbraio 1984 (G.U. n. 85 del 10 aprile 1985), che garantisce la possibilità di raggiungere i fedeli sul territorio italiano con qualsiasi mezzo.
2. L'uso di campane per altre finalità, quali battito delle ore, manifestazioni non di culto, spettacoli (intesi come giochi di campane o altro) è soggetto ai limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica.
3. In nessun caso si applicano i limiti di immissione differenziali, non essendo il suono delle campane attività o comportamento connesso con esigenze produttive, commerciali o professionali.

TITOLO IX - EMISSIONI SONORE DOVUTE AI CENTRI ESTIVI E ASSIMILABILI

Articolo 25 - Centri estivi e assimilabili

1. Il rumore antropico all'interno delle aree scolastiche, palestre, edifici per spazi pubblici o altri luoghi destinati a centri estivi o attività assimilabili è sempre autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica, senza necessità di specifica concessione.
2. L'utilizzo di sistemi di amplificazione o diffusione elettroacustici in esterno è autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica, senza necessità di specifica concessione, se sono rispettati i seguenti orari:
 - a) feriale e prefestivo: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - b) festivo: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Revisione del PCA e coordinamento con gli strumenti urbanistici e di pianificazione

1. L'aggiornamento o la revisione della Classificazione Acustica del territorio comunale interviene contestualmente a:
 - a) adozione di Varianti specifiche o generali allo Strumento Urbanistico Comunale.
 - b) approvazione di Piani attuativi, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.La Classificazione Acustica dovrà essere in ogni caso coordinata con gli strumenti urbanistici e di pianificazione che interessano il territorio comunale.

Articolo 27 - Disciplina dei controlli

1. L'Amministrazione si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'ARPA.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio per 90 giorni.

- ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE -

Centro cittadino:

- 1) Area retrostante la Chiesa parrocchiale di Brugine;
- 2) Piazza Ungheria, adiacente la Sede Municipale;
- 3) Piazza Falcone.

Frazione di Campagnola :

- 1) Area retrostante la Chiesa parrocchiale di Campagnola;
- 2) Area antistante le Scuole Elementari di Campagnola;

Altre località:

- 1) Area prospiciente la via Frassignoni, in corrispondenza dell'incrocio sul ponte.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 9 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
 - (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
 - (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
 - denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
 - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione che funga da tramite con il Settore Tecnico del Comune e con gli Organi di controllo (ARPA o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o da suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni

1. Programma della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).
2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori presenti con indicazione della tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
3. Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoisolanti, ecc.).
4. Descrizione delle eventuali verifiche fonometriche che si intendono effettuare durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:
 - stima delle emissioni sonore durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - stima di massima dei livelli di rumore residuo (DM 16 marzo 1998, allegato A, punto 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
2. La valutazione deve fornire indicazioni anche con riguardo al rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.



Al Responsabile del IV Settore Tecnico del Comune di BRUGINE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI E CONDIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Il/la sottoscritto/a _____
 in qualità di _____
 della ditta/associazione _____
 cod. fiscale/partita IVA _____
 sede legale/indirizzo _____
 telefono _____ telefax _____ cell _____
 indirizzo e-mail _____

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

ai limiti e/o alle condizioni previste dal Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico

Ai sensi della Legge 447/95, della LR 21/99 e del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Brugine, per la manifestazione denominata _____

da svolgersi in _____
 dal _____ al _____

A TAL PROPOSITO DICHIARA CHE:

la manifestazione avrà luogo con il seguente orario:
 dalle ore _____ alle ore _____ (e dalle ore _____ alle ore _____)
 e consisterà in (descrivere concisamente le attività):

verranno impiegate le seguenti sorgenti sonore:

| Tipo, marca, modello Tipo di strumenti musicali | Quantità n° | Potenza (Watt) | Potenza sonora dB(A) | orario di attivazione |
|--|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

L'area nella quale verrà effettuata la manifestazione ha una superficie di mq _____

si trova in prossimità di

- abitazione privata singola (metri _____) situata in classe _____
- gruppo di abitazioni private (metri _____) situate in classe _____
- condominio/i (metri _____) situato/i in classe _____
- scuola (metri _____) situata in classe _____
- ospedale/casa di cura (metri _____) situato in classe _____
- casa di riposo (metri _____) situata in classe _____
- altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità (metri _____) situati in classe _____

E' prevista un'affluenza di circa _____ persone.

Saranno poste in atto le seguenti misure tecnico-organizzative, al fine di minimizzare la rumorosità:

Il limite di 65 dB(A) in facciata dei ricettori prossimi/più esposti (art. 10):

- sarà rispettato;
- non sarà rispettato.

Allega alla presente:

- Programma della manifestazione;
- Planimetria indicante la posizione delle attrezzature/impianti/attività rumorose, di un eventuale palcoscenico, dei ricettori circostanti e ad eventuali siti sensibili ed il posizionamento delle strutture di mitigazione, ove previste;
- Schede tecniche degli impianti elettroacustici utilizzati;
- Programma eventuali misure fonometriche di controllo;
- Fotocopia documento di identità del richiedente.

Poiché la durata della manifestazione è superiore ai 15 giorni (anche non consecutivi), si allega altresì:

- Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, a firma Tecnico Competente in Acustica.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Brugine, li __ / __ / __, in fede _____

NOTA:

Riferimento per comunicazioni e gestione di eventuali problematiche:

Cognome e Nome _____

Indirizzo _____

Tel _____ fax _____ indirizzo mail _____

ATTENZIONE:

- **LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA;** non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga se la domanda viene inoltrata con un termine inferiore.
- *La domanda deve essere compilata integralmente: non si assicura il rilascio dell'autorizzazione nel caso di domanda incompleta; l'eventuale richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria.*
- *Per le manifestazioni che si prevede vengano esercitate nel rispetto dei limiti, orari e condizioni previsti dal Regolamento comunale (art. 10), è sufficiente presentare AUTOCERTIFICAZIONE*

I dati contenuti nel presente documento saranno trattati per sole attività istituzionali e comunque nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy.



Al Responsabile del IV Settore Tecnico del Comune di BRUGINE

AUTOCERTIFICAZIONE

**MANIFESTAZIONI CHE RIENTRANO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Il/la sottoscritto/a _____
 in qualità di _____
 della ditta/associazione _____
 cod. fiscale/partita IVA _____
 sede legale/indirizzo _____
 telefono _____ telefax _____ cell _____
 indirizzo e-mail _____

ai sensi della Legge 447/95, della LR 21/99 e del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Brugine, per la manifestazione denominata _____ a svolgersi in _____ nelle giornate _____

pienamente consapevole/i delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75, del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA CHE

- la manifestazione avrà luogo rispettando le seguenti condizioni (articolo 10 del Regolamento):
 1. La manifestazione/attività ha durata non superiore a 2 giorni consecutivi/3 giorni non consecutivi nel mese di _____;
 2. La potenza complessiva degli impianti di amplificazione non supera i 200 Watt;
 3. Qualsiasi attività musicale avrà termine entro le ore 23.30.

Brugine lì, __ / __ / __ ,

IL RICHIEDENTE

(allegare copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente)

.....



Al Responsabile del IV Settore Tecnico del Comune di BRUGINE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

AI LIMITI E CONDIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Il/la sottoscritto/a _____
 in qualità di _____
 della ditta/associazione _____
 cod. fiscale/partita IVA _____
 sede legale/indirizzo _____
 telefono _____ telefax _____ cell _____
 indirizzo e-mail _____

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

ai limiti e/o agli orari previsti dal Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico

Ai sensi della Legge 447/95, della LR 21/99 e del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del comune di Brugine, per l'attività del cantiere _____
 sito in (Via/Piazza e numero civico) _____
 committente _____
 pratica edilizia n. _____
 autorizzazione edilizia n. _____

A TAL PROPOSITO DICHIARA CHE:

l'attività avrà inizio il _____
 si protrarrà fino al _____
 l'attività consisterà in (descrivere concisamente le fasi operative):

le attività/attrezzature fonte di rumorosità saranno le seguenti:

| Tipo, marca, modello | Anno omologazione | Potenza acustica dB(A) | Impiego giornaliero (ore) |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Il cantiere si trova in prossimità di:

- abitazione privata singola (metri _____) situata in classe _____
- gruppo di abitazioni private (metri _____) situate in classe _____
- condominio/i (metri _____) situato/i in classe _____
- scuola (metri _____) situata in classe _____
- ospedale/casa di cura (metri _____) situato in classe _____
- casa di riposo (metri _____) situata in classe _____
- altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità (metri _____) situati in classe _____

Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta verranno messe in atto le seguenti misure tecnico-organizzative:

Allega alla presente:

- Documentazione Previsionale di Impatto Acustico;
- Cronoprogramma delle lavorazioni;
- Planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai ricettori circostanti e ad eventuali siti sensibili ed il posizionamento delle eventuali strutture di mitigazione;
- Copia della certificazione di conformità CE delle macchine (rumorose) in uso;
- Programma eventuali misure fonometriche di controllo;
- Fotocopia documento di identità del richiedente.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Brugine, li __ / __ / __ , in fede _____

NOTA:

Riferimento per comunicazioni e gestione di eventuali problematiche:

Cognome e Nome _____

Indirizzo _____

Tel _____ fax _____ indirizzo mail _____

ATTENZIONE:

- **LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA;** non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga se la domanda viene inoltrata con un termine inferiore o se la documentazione risulta carente/incompleta.

I dati contenuti nel presente documento saranno trattati per sole attività istituzionali e comunque nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy.

Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, DPCM 14/11/97

| Classi di destinazione d'uso del territorio | | Limiti di emissione Leq in dB(A) | | Limiti di immissione Leq in dB(A) | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Tempi di riferimento | | | |
| | | diurno (06:00-22:00) | notturno (22:00-06:00) | diurno (06:00-22:00) | notturno (22:00-06:00) |
| I | Aree particolarmente protette | 45 | 35 | 50 | 40 |
| II | Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 | 55 | 45 |
| III | Aree di tipo misto | 55 | 45 | 60 | 50 |
| IV | Aree di intensa attività umana | 60 | 50 | 65 | 55 |
| V | Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 | 70 | 60 |
| VI | Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 | 70 | 70 |

Tabella B: valori limite differenziali - articolo 4, DPCM 14/11/97 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Periodo diurno (06:00-22:00): | + 5dB(A) |
| Periodo notturno (22:00-06:00): | + 3dB(A) |